APPROFONDIMENTO CIVILE

Sì al compenso per il difensore di ufficio anche per le udienze di mero rinvio (Cass. 4539/2025)

Data pubblicazione: 17/03/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4539/2025, ha chiarito un principio fondamentale: il difensore d'ufficio deve essere retribuito anche per la partecipazione alle udienze di mero rinvio. La sua presenza, infatti, è parte integrante della difesa e non può essere considerata irrilevante ai fini del compenso.

IL QUADRO NORMATIVO

L'articolo 117 del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che gli onorari del difensore d'ufficio vengano determinati secondo le tariffe vigenti. Il D.M. n. 55/2014, all'articolo 12, conferma che il compenso si calcola per fasi processuali, includendo anche la fase introduttiva, che comprende le udienze di mero rinvio.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte ha ribadito che il diritto alla difesa è un pilastro del processo penale e che la presenza del difensore è sempre necessaria, anche nelle udienze di mero rinvio. Escludere il compenso significherebbe negare il valore della sua funzione e violare il principio del giusto compenso, senza dimenticare che, se la difesa è obbligatoria, deve essere anche equamente retribuita.

CONCLUSIONI

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

La decisione della Cassazione non è solo una questione di equa retribuzione, ma rappresenta un riconoscimento più ampio del ruolo essenziale del difensore, anche di ufficio, nel sistema di giustizia penale. Il diritto di difesa non è un mero adempimento burocratico, ma il fondamento stesso di un processo equo e democratico.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati